

**REGOLAMENTO (CE) N. 1353/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 giugno 1999**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-**  
**zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,  
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione  
del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modifi-  
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in  
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,  
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,  
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali  
multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in  
base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-  
portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi  
precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori  
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli  
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del  
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella  
riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in  
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	42,3	
	064	47,0	
	999	44,6	
0707 00 05	052	71,4	
	628	130,8	
	999	101,1	
0709 90 70	052	61,7	
	999	61,7	
0805 30 10	382	56,8	
	388	54,3	
	528	57,7	
	999	56,3	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	80,7	
	400	69,9	
	508	65,1	
	512	63,2	
	524	65,7	
	528	71,0	
	804	100,8	
	999	73,8	
	0809 10 00	052	150,1
		999	150,1
0809 20 95	052	256,5	
	064	163,8	
	400	176,9	
	616	130,6	
	999	182,0	
0809 40 05	052	101,9	
	624	260,1	
	999	181,0	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».